

CIRCOLARE 4 DEL 13 GENNAIO 2020

REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO

Rif. normativi e di prassi: Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

In sintesi

Si riepilogano di seguito i requisiti di accesso al regime forfettario, come modificati dalla legge di bilancio 2020

Il regime forfettario è applicabile alle persone fisiche:

- che rispettano i requisiti di accesso al regime (co. 54, L 190/14);
- che non ricadono in una fattispecie di esclusione o causa ostativa (co. 57, L 190/14).

Le condizioni vanno verificate successivamente di anno in anno per la permanenza nel regime.

Il regime è riservato:

- ai soggetti che sono già in attività se soddisfano i relativi requisiti. Per tali contribuenti si tratta del loro regime contabile naturale al quale possono rinunciare optando per il regime ordinario. Tale opzione è vincolante per almeno un triennio. Si evidenzia che per il 2016, 2017 e 2018 l'Agenzia delle Entrate ha concesso la possibilità di revocare l'opzione a seguito delle modifiche normative intervenute;
- ai soggetti che iniziano una nuova attività; a tal fine nel mod. AA9 di attribuzione della partita IVA va indicato nella specifica casella il codice "2".

Se l'attività intrapresa presenta i requisiti di novità (identici a quelli previsti per il regime dei minimi) l'imposta sostitutiva è **ridotta al 5%** (in luogo del 15%) **per i primi 5 anni**.

Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se:

- nell'anno precedente:
 - Hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori** a € 65.000. Tale limite è in vigore dal 2018 (per verificare l'accesso al regime dal 2019)

- Hanno sostenuto spese di lavoro **non superiori** a € 20.000 (non ragguagliati ad anno)

Il requisito relativo al costo dei beni strumentali è stato abrogato a decorrere dal 2019 in quanto ritenuto incoerente con il nuovo limite di ricavi e compensi.

LIMITE RICAVI E COMPENSI

- I ricavi/compensi vanno imputati in relazione al regime contabile dell'anno precedente e quindi, in generale, **per cassa**;
- **non** rilevano i ricavi/compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicati nell'anno precedente all'ingresso nel regime forfettario;
- in caso di esercizio di più attività va considerata la **somma** dei ricavi/compensi delle diverse attività;
- rilevano i proventi derivati dall'**autoconsumo**;
- i limiti vanno **ragguagliati** all'anno solare.

FATTISPECIE DI ESCLUSIONE (CAUSE OSTATIVE)

Sono **esclusi** dall'applicazione del regime forfettario i soggetti:

1. che si avvalgono di regimi speciali IVA;
 - agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR 633/72)
 - vendita sali e tabacchi (art. 74, co. 1, DPR 633/72);
 - commercio dei fiammiferi (art. 74, co. 1, DPR 633/72)
 - editoria (art. 74, co. 1, DPR 633/72)
 - gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, co. 1, DPR 633/72)
 - rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, co. 1, DPR 633/72)
 - intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art. 74, co. 6, DPR 633/72)
 - agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR 633/72)
 - agriturismo (art. 5, co. 2, L. 413/91)
 - vendite a domicilio (art. 25-bis, co. 6, DPR 600/73)
 - rivendita di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36, DL 41/95)
 - agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL 41/95)
2. non residenti, ad eccezione dei residenti in uno stato UE o aderente all'accordo sullo

- spazio economico europeo con redditi in Italia > 75% del reddito complessivo;
3. che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL 331/93;
 4. che contemporaneamente sono soci di società di persone, collaboratori dell'impresa familiare, nonché "soci" di associazioni professionali;
 5. che controllano direttamente o indirettamente una SRL (trasparente o non trasparente) che svolge un'attività riconducibile a quella del soggetto forfettario; d-bis) la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo in regime forfettario sia esercitata prevalentemente nei confronti dell'attuale datore di lavoro o che lo sia stato nei 2 anni precedenti (esclusa l'ipotesi di pratica professionale obbligatoria). La verifica della prevalenza va effettuata considerando quale parametro i ricavi o compensi e verificando che siano superiori al 50% di tutti i ricavi o compensi; conseguentemente la verifica va effettuata al termine del periodo d'imposta.
 6. che nell'anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati superiori a € 30.000.

La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

La **causa ostativa si verifica se all'1.1 dell'anno di riferimento** (ossia del primo anno di applicazione del regime) il soggetto forfettario possiede la partecipazione.

Qualora la **partecipazione sia ricevuta per successione** da parte di un soggetto già in regime forfettario, **la causa ostativa non si verifica se la partecipazione è ceduta entro la fine dell'anno.**

Per il solo 2019 è consentito l'accesso al regime anche in presenza di una partecipazione in società di persone che deve essere ceduta entro il 31.12.2019 al fine di proseguire nel regime per il 2020 e per gli anni successivi.

PARTECIPAZIONE IN SRL (TRASPARENTI E NON)

Più articolata è la situazione dei forfettari con partecipazione in una SRL; il possesso della partecipazione risulta di ostacolo al mantenimento del regime forfettario alla duplice

condizione che:

- **sussista il controllo della società.** Secondo l’Agenzia delle Entrate il controllo sussiste sia nel caso di partecipazione superiore al 50% (n.1 art. 2359 Cc), sia nel caso di partecipazione pari al 50% (controllo di fatto ex n. 2, art. 2359, Cc) nonché nel caso in cui la partecipazione di controllo sia posseduta dal coniuge o da familiari che risultano parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado;
- **l’attività economica svolta dalla società sia riconducibile a quella del soggetto forfettario.** L’Agenzia delle Entrate, al fine di individuare un criterio il più possibile oggettivo, ha stabilito che tale causa ostativa:
 - si verifica se l’attività economica del forfettario e della società ricadono nella stessa sezione della Tabella ATECO 2007 e il soggetto forfettario effettua cessioni o prestazioni che sono oggetto di deduzione ai fini fiscali da parte della SRL;
 - non si verifica se l’attività economica dei soggetti ricade in una sezione della tabella ATECO differente.

La verifica, a differenza di quanto accade per le partecipazioni in società di persone, va effettuata **alla fine dell’anno di riferimento** in quanto, solo in tale momento può essere verificata l’esistenza di cessione o prestazioni nei confronti della SRL.